

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

**Delibera n. 30 del 1° febbraio 2016 approvata all'unanimità dal
Consiglio regionale**

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Tramonti". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5 del citato articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria deve contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003 nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, il 29 aprile 2015 alcuni cittadini dei Comuni di Tramonti di Sopra e di Tramonti di Sotto (PN), avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, in qualità di promotori, hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di Tramonti mediante la fusione dei due citati Comuni;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 858/AAL del 25 maggio 2015 con il quale è stata dichiarata ammissibile l'iniziativa, in conformità a quanto disposto dai commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003;

PRESO ATTO che il 10 settembre 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei due Comuni, raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1421/AAL del 9 novembre 2015 nel prescritto numero di elettori;

VISTA la deliberazione n. 25 del 18 settembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Tramonti di Sotto ha espresso parere favorevole sull'iniziativa;

VISTA altresì la deliberazione n. 24 del 28 ottobre 2015 con cui il Consiglio comunale di Tramonti di Sopra ha espresso, invece, parere contrario sull'iniziativa con la motivazione riportata nel suddetto atto;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, l'approvazione del quesito sottoposto a referendum nel comune di Tramonti di Sopra deve avvenire necessariamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 15270/AAL 1-5-4 del 13 novembre 2015 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si ravvisa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, come prescritto dall'articolo 17, comma 8 bis, della legge regionale 5/2003;

VISTA altresì la nota prot. n. 12526/GAB- (GAB 4-1-1 EELL) del 13 novembre 2015 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO infine l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di

Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 317 del 13 gennaio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha ritenuto ammissibile la consultazione referendaria per l'istituzione del Comune di "Tramonti" mediante la fusione dei Comuni richiedenti;

VISTO il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (42 Consiglieri)

DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta, ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, da alcuni cittadini dei Comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra (PN) per la costituzione del nuovo Comune di "Tramonti" derivante dalla fusione dei predetti Comuni;

2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "TRAMONTI" mediante la fusione dei Comuni di Tramonti di Sopra e di Tramonti di Sotto (PN), con capoluogo in Tramonti di Sopra?>>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Tramonti di Sopra e di Tramonti di Sotto (PN), coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Daniele GEROLIN

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto VIOLA